



I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO AVVISA

**IL PAGAMENTO DELL’I.M.U. 2025
VA ESEGUITO IN DUE RATE
LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2025
LA SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2025**

Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2025

Per l’anno 2025 l’I.M.U. è applicata in questo comune con le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9: € 200,00.	0,60%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	ESENTI
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, ad eccezione della categoria D/10¹:	0,94%
FABBRICATI DIVERSI da quelli di cui ai punti precedenti²:	0,94%
TERRENI AGRICOLI³:	0,84%
AREE FABBRICABILI:	0,94%

Note

(1) Per gli immobili della categoria catastale gruppo D (esclusi D/10), il versamento dell’imposta deve essere suddiviso fra l’aliquota base di legge dello 0,76%, destinata allo Stato, e l’incremento di aliquota, destinato invece al Comune.

(2) Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

(3) Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Il pagamento del tributo si effettua con il modello F24 in posta, banca, altri esercizi convenzionati o per via telematica (obbligatoria per i titolari di partita IVA).
N.B.: Il codice Ente da indicare sul modello è “B573”. Il versamento non è dovuto quando l’importo annuale non supera € 12,00.